



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma



AVVISO A PAGAMENTO

## Lettera aperta degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Roma e Torino

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Roma e Torino intendono esprimere il disagio dei propri Iscritti che vedono di giorno in giorno crescere il carico delle incombenze fiscali loro imposte, senza che a questo impegno corrisponda un fattivo riconoscimento del ruolo sociale svolto.

I nostri Iscritti costituiscono il delicato anello di congiunzione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti: da una parte assistono i contribuenti nell'assolvimento del loro non sempre semplice dovere costituzionale di partecipare alla copertura della spesa pubblica in funzione della loro capacità contributiva, dall'altra supportano l'Agenzia delle Entrate assolvendo ad una serie di incombenze sempre più articolate, dettate da una produzione legislativa e regolamentare quotidiana che spesso non brilla per chiarezza e necessità di numerosi quanto decisivi chiarimenti che, non di rado, giungono all'ultima ora o, peggio, dopo la scadenza del termine previsto per adempiere.

Il peso di questo ruolo dei Commercialisti è diventato insopportabile quando, purtroppo, la categoria ha visto vanificare i propri sforzi di essere ascoltata quale interlocutore tecnico delle istituzioni ovvero, peggio, si è vista ricondurre all'ingiurioso stereotipo di ispiratore o favoreggiatore degli evasori fiscali.

I nostri Iscritti ritengono che sia venuta l'ora di fare chiarezza. Non si tratta di difendere privilegi. Non si tratta di tutelare rendite di posizione. Si tratta, invece, di creare le condizioni affinché una forza produttiva e sana della società italiana, una risorsa importante del mondo del lavoro, sia posta in condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo e di mettere a frutto, nell'interesse di tutti, le proprie innegabili competenze professionali.

L'esigenza di manifestare queste riflessioni nasce dall'osservazione di quanto sta accadendo: di fronte al condiviso e pregevole impegno del Governo e dell'Amministrazione finanziaria a contrastare in modo sempre più incisivo l'evasione fiscale, fonte di disagio sociale e di ostacolo alla concorrenza leale, anche di recente sono stati emanati numerosi provvedimenti che, contrariamente alla finalità dichiarata, hanno notevolmente complicato la vita dei contribuenti e di riflesso dei loro consulenti.

I nostri Iscritti, consapevoli della gravità dello stato di salute in cui versa l'economia italiana e quindi dell'emergenza in atto, accettano i nuovi sacrifici imposti ma non condividono la modalità con la quale questi sacrifici vengono chiesti, in quanto non accettano di essere relegati ad un ruolo di esecutori passivi e di essere etichettati come "amici degli evasori".

Ci riferiamo in particolare al modo disordinato e spesso non meditato con cui vengono emanate le norme che impongono tali sacrifici, il quale, incidendo sul già delicato e complesso dedalo di norme fiscali, costringe i professionisti ad una estenuante "caccia al tesoro" per individuare le nuove norme che troppo spesso subiscono modifiche reiterate anche a pochi giorni di distanza.

A ciò si deve aggiungere che a volte le fonti normative sub-primarie dettano regole che vanno oltre le finalità della norma principale, imponendo limiti e vincoli non previsti da quest'ultima, fino a porsi addirittura in contrasto con la filosofia ispiratrice della norma stessa.

E' quanto sta accadendo, ad esempio, con l'applicazione della norma sull'aiuto alla crescita economica (ACE): leggendo le istruzioni al Modello Unico ci si accorge infatti che, viene introdotto un limite non presente nella norma, costituito dall'importo del patrimonio netto della società, previsto solo da un successivo Decreto Ministeriale. E lo stesso Decreto, diversamente da quanto disposto dalle citate istruzioni, stabilisce che il patrimonio netto è da assumere al lordo e non al netto del risultato d'esercizio.

L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha adottato provvedimenti, diramato circolari e comunicati stampa che, a volte, hanno contribuito ad aumentare lo stato di incertezza e confusione generato dalla ormai quotidiana produzione di norme in materia tributaria.

Si pensi in proposito all'obbligo di comunicazione dei beni sociali dati in godimento ai soci o ai loro familiari. Questa norma è nata per facilitare l'Agenzia delle Entrate nel controllo dell'uso improprio di strutture societarie da parte di persone fisiche per schermare la disponibilità di beni e servizi particolarmente sensibili ai fini dell'accertamento sintetico del loro reddito imponibile, e per monitorare l'esecuzione di finanziamenti fatti da questi soggetti alle società intestatarie dei beni dati loro in godimento. A fronte di un testo normativo sufficientemente chiaro, almeno sotto questo profilo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delle risposte che hanno suscitato incertezze tra gli addetti ai lavori, in quanto da queste risposte sembrerebbe emergere che l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci non è limitato a quelli eseguiti per fare acquistare i beni dati in godimento, bensì riguarda tutti i finanziamenti fatti e ricevuti da detti soci.

Troppo spesso in nome della giusta e condivisa battaglia finalizzata a contrastare l'evasione fiscale, vengono introdotte norme che sembrano confliggere con le basilari regole fissate dalle norme costituzionali a tutela dello stato di diritto.

Ecco quindi che vengono emanate disposizioni legislative che impongono nuovi obblighi fiscali che interessano periodi di imposta ormai chiusi, nel corso dei quali, ovviamente, non sono stati approntati quegli strumenti, soprattutto informatici, che sarebbero stati necessari o utili per reperire, senza troppo disagio, le nuove informazioni richieste.

I nostri Iscritti, intermediari finanziari e società fiduciarie si sono affannati per cercare di capire come poter adempiere in modo corretto a quanto disposto relativamente al nuovo prelievo gravante sulle attività scudate, la cui scadenza era fissata per il 16 febbraio 2012, ma le cui disposizioni di attuazione sono state emanate il 14 febbraio 2012. Solo il 15 febbraio 2012, vista l'assenza di chiarimenti sui numerosi dubbi scatenati da questa norma, si è deciso di annunciare ai contribuenti che il termine del 16 febbraio 2012 sarebbe stato differito con il primo provvedimento legislativo utile.

Analogo vicenda si era del resto verificata per la presentazione del cosiddetto "spesometro" relativo al 2010. Il termine di presentazione era stato originariamente fissato entro il 31 ottobre 2011 ed era stato poi posticipato una prima volta al 31 dicembre 2011 ed una seconda volta al 31 gennaio 2012 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2011. Nonostante i reiterati rinvii, molti dei chiarimenti necessari per individuare le operazioni da comunicare sono giunti solo il 13 ed il 18 gennaio 2012.

Tutto ciò riversa sui contribuenti e sui loro consulenti un carico di lavoro e di stress che si va ad aggiungere ai non pochi adempimenti ordinari a cui sono già sottoposti, costringendoli a svolgere un improbabile lavoro manuale di ricerca dei dati da comunicare con un notevole aggravio di costi non certo gradito in un periodo di crisi economica come quello attualmente in corso.

E' giusto e corretto che si cerchi la collaborazione della nostra categoria ma occorre che il Legislatore e l'Amministrazione Finanziaria evitino disagi e sforzi inutili ai contribuenti ed ai loro consulenti.

E poi, si può parlare di collaborazione e confronto con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria quando l'Agenzia delle Entrate chiede loro di sperimentare in maniera dialogata il funzionamento del nuovo redditometro mettendo a disposizione un software in cui inserire i dati, senza però comunicare i procedimenti logici, matematici e statistici utilizzati per elaborare il reddito presunto? In questo modo si rischia di perpetuare l'atteggiamento che l'Amministrazione Finanziaria ha assunto fin dal lontano 1983 e che l'ha portata a non "svelare" mai i procedimenti logici-matematici utilizzati per determinare i misteriosi coefficienti da utilizzare per moltiplicare l'importo stimato per la gestione del bene rilevatore di capacità contributiva.

Il confronto prevede che alle parti siano fornite le medesime conoscenze per fare sì che ognuna possa contribuire al raggiungimento dello scopo comune apportando idee e suggerimenti.

Anche sul fronte della riscossione dei tributi non si può non evidenziare come l'attività legislativa si è articolata in modo non sempre coerente: a fronte di un generale inasprimento delle norme relative alla riscossione dei tributi, con anche l'imposizione di un ingiusto quanto oneroso balzello costituito dall'aggio del 9% dovuto ad Equitalia per accedere alla rateizzazione del debito, sono state introdotte alcune norme che hanno facilitato e razionalizzato l'accesso alla rateizzazione del debito tributario mediante anche la soppressione dell'obbligo di prestare fidejussioni.

Ma i provvedimenti sul fronte della riscossione che hanno generato la delusione maggiore rispetto alle aspettative dei contribuenti e dei loro consulenti, sono stati quelli che hanno fatto intravedere una via di uscita alla grave crisi finanziaria che attanaglia le imprese italiane, specie quelle che hanno rapporti commerciali con le Amministrazioni Pubbliche, ma che poi non hanno trovato una effettiva applicazione.

Ci riferiamo in particolare alla disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 1 bis, del D.L. n. 78/2010 che ha introdotto l'articolo 28 quater del DPR n. 602/1973, che prevede la possibilità di compensare i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per la somministrazione di beni e servizi, con le somme dovute per imposte iscritte a ruolo. Detto articolo prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni in esso contenute sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma ad oggi di tale Decreto non vi è traccia, ed intanto le aziende continuano a morire sotto il peso schiacciante del debito fiscale e delle relative sanzioni.

Ci si domanda se anche la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 35 del D.L. n. 1/2012, recante "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica", sia destinata a rimanere lettera morta per così lungo tempo in attesa di vedere l'emanazione del relativo decreto di attuazione.

Da ultimo ci preme evidenziare una questione che riteniamo di fondamentale importanza, riguardante il sistema dei controlli in ambito societario.

In particolare non può non rilevarsi il comportamento discutibile del legislatore che, da un lato, inasprisce la normativa sull'accertamento, la riscossione ed il regime sanzionatorio, anche penale, e dall'altro lato, sotto le pressioni delle lobby, ridisegna il ruolo del collegio sindacale, da sempre attore centrale nella dinamica dei controlli societari e baluardo della legalità all'interno dell'organizzazione societaria, in modo contraddittorio e palesemente inefficace.

Si pensi ad esempio al fatto che la presenza di un collegio sindacale ovvero di un sindaco unico dipende esclusivamente dal tipo societario prescelto (società per azioni o società a responsabilità limitata) a nulla rilevando la dimensione delle società di cui trattasi. Si pensi altresì al fatto che nelle società a responsabilità limitata, a prescindere dalle dimensioni, si possa scegliere tra il controllo di legittimità e la revisione legale dei conti come se si trattasse di controlli equivalenti e come se sia ragionevole che il soggetto controllato scelga il tipo di controllo a cui soggiacere.

In conclusione, i nostri Iscritti rivendicano la loro competenza e la loro professionalità, sono pronti a fare la loro parte nel risanamento del Paese e nella lotta all'evasione ma chiedono di essere ascoltati dalle istituzioni e di essere messi in condizione di poter operare serenamente ed in un contesto normativo chiaro e auspicabilmente stabile, consapevole che la certezza del diritto è una delle basi dell'ordine democratico.